



REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 43/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Walter BERRUTI

ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30460 del registro di Segreteria, proposto da M. B., nato
a OMISSIS , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Davide Tempesta e
Raffaella Giubileo del Foro di Milano;

contro

INPS, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio dell'Ufficio legale dell'Istituto;

per l'accertamento

del diritto alla riliquidazione della pensione con l'applicazione del coefficiente
di rendimento del 44% ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 per i periodi di servizio
sino al 31 dicembre 1995 ai fini del calcolo della base pensionabile e alle
differenze economiche arretrate oltre interessi legali e rivalutazione.

Visto il decreto con il quale è stata fissata l'udienza di discussione.

Uditi, nell'udienza del 13 marzo 2024, i legali delle parti.

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, già appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco, ha lamentato la

	mancata applicazione dell'aliquota di rendimento sulla quota retributiva della	
	pensione relativa al periodo di servizio svolto sino al 31 dicembre 1995,	
	prevista nella misura del 44%, dall'art. 54, comma primo del D.P.R. n.	
	1092/1973.	
	Nelle more l'INPS, con il provvedimento prodotto con la comparsa di	
	costituzione, ha riliquidato la pensione del ricorrente in conformità alla norma	
	citata, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte dei conti e dall'art. 1,	
	comma 101 della L. n. 234/2021, riconoscendo arretrati e accessori, e ha chiesto	
	che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con	
	compensazione delle spese.	
	Il ricorrente ha confermato l'avvenuta soddisfazione delle sue ragioni e	
	concordato sulla cessazione della materia del contendere, pur insistendo per la	
	condanna delle spese.	
	In udienza le parti hanno concordato sulla cessazione della materia del	
	contendere, salvo che per la regolamentazione delle spese processuali.	
	La causa è stata quindi decisa come da dispositivo.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	L'INPS ha comunicato di avere riliquidato in misura più favorevole la pensione	
	del ricorrente e chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere,	
	depositando la pertinente documentazione.	
	Il ricorrente si è associato a tale istanza.	
	La cessazione della materia del contendere trova conferma documentale e nella	
	concorde istanza delle parti.	
	Sul piano processuale consegue l'estinzione del giudizio.	
	- pag. 2 di 3 -	

A parere di questo Giudice sussistono ancora ragioni di compensazione delle spese, in considerazione della nota evoluzione del quadro giurisprudenziale e normativo in materia e delle tempistiche procedurali proprie della fattispecie di causa.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese.

Così deciso in Milano, il 13 marzo 2024.

IL GIUDICE

(Dott. Walter Berruti)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 26.3.2024

Il Direttore della Segreteria

Firmato digitalmente